



CITTA' di SALEMI

Provincia Regionale di Trapani

REGOLAMENTO

PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E

L'ACQUISIZIONE DI BENI E

SERVIZI IN ECONOMIA

(~~A~~LEGATO ALLA DELIBERA DELLA
COMMISSIONE STRAORDINARIA ADOTTATA
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE

n° 15 del 04-07-2013)

PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO DAL 10/7/13 AL 08-8-2013

IN VIGORE DAL _____

REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI E L'ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA
--

CAPO I**Acquisizione in economia di beni e servizi****Articolo 1** Finalità**Articolo 2** Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia**Articolo 3** Forme di esecuzione**Articolo 4** Limiti di importo e divieto di frazionamento**Articolo 5** Casi e situazioni particolari**Articolo 6** Modalità di affidamento e congruità dei prezzi**Articolo 7** Mercato elettronico**Articolo 8** Procedure**Articolo 9** Affidamento diretto**Articolo 10** Affidamento per settori merceologici particolari**Articolo 11** Disposizioni speciali per i servizi tecnici**Articolo 12** Stipulazione del contratto**Articolo 13** Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi**Articolo 14** Verifiche della regolare esecuzione**CAPO II****Lavori in economia****Articolo 15** Tipologie di lavori eseguibili in economia**Articolo 16** Limiti di applicazione**Articolo 17** Lavori d'urgenza**Articolo 18** Lavori di "somma urgenza"**Articolo 19** Programmazione dei lavori in economia**Articolo 20** Contratti misti**Articolo 21** Modalità di esecuzione**Articolo 22** Affidamento diretto**Articolo 23** Procedure di affidamento del cottimo fiduciario**Articolo 24** Contenuto del contratto di cottimo**Articolo 25** Stipulazione del contratto**Articolo 26** Varianti**Articolo 27** Direzione dei lavori e Certificato regolare esecuzione**CAPO III****Albo fornitori****Articolo 28** Gestione dell'Albo**Articolo 29** Iscrizione e abilitazione all'Albo**Articolo 30** Aggiornamenti dell'Albo**Articolo 31** Pubblicazioni**Articolo 32** Disposizioni transitorie finali

Allegato al regolamento (settori merceologici acquisibili in economia)

CAPO I
Acquisizione in economia di beni e servizi

Articolo 1

Finalità

1. La presente sezione disciplina la modalità di affidamento e di esecuzione degli acquisti in economia di beni e servizi, ai sensi e per gli effetti del Codice dei contratti e del relativo Regolamento di attuazione, fatta salva l'adesione al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modifiche e integrazioni.

2. Gli acquisti in economia sono effettuati, salvo particolari casi, mediante il ricorso al Mercato elettronico della pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A. o, comunque mediante gare on-line con invito rivolto ai soggetti iscritti all'albo fornitori di cui agli articoli 28 seguenti del presente Regolamento.

3. L'attività di acquisizione in economia di beni e servizi si ispira a criteri di efficienza, efficacia ed economicità di gestione, improntati alla responsabilizzazione del soggetto che utilizza la procedura, attraverso la programmazione e il coordinamento della spesa mediante programmi annuali e assegnazione di budget.

4. Il responsabile delle acquisizioni cura l'invito e l'affidamento in economia di beni e servizi alle ditte che offrono le condizioni più vantaggiose per la stazione appaltante, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento.

Articolo 2

Tipologie di beni e servizi acquisibili in economia

1. I settori merceologici riguardanti i beni e servizi acquisibili in economia sono definiti nell'allegato al presente regolamento. Si provvederà al relativo periodico aggiornamento in conformità alle sopravvenute necessità dell'ente.

2. L'affidamento in economia è comunque sempre possibile per le tipologie di beni e servizi presenti nei cataloghi del Mercato elettronico della Pubblica amministrazione gestito da Consip S.p.A.

3. Con il piano esecutivo di gestione ciascun ufficio programma le spese in economia da sostenere nell'anno di riferimento.

Articolo 3

Forme di esecuzione

1. Le forniture ed i servizi in economia possono essere effettuati:

- a) con amministrazione diretta qualora il responsabile del procedimento organizzi ed esegua i servizi per mezzo di personale dipendente utilizzando mezzi propri dell'Amministrazione, o appositamente noleggiati, e acquisendo direttamente le eventuali forniture di beni che si dovessero rendere necessarie.
- b) con procedure di cottimi fiduciari dove le acquisizioni di beni e servizi avvengono mediante affidamento a terzi.

Articolo 4

Limiti di importo e divieto di frazionamento

1. Le procedure per l'acquisizione di beni e servizi in economia sono consentite per importi inferiori alla soglia comunitaria in vigore (ad oggi € 211.000).

2. Le forniture ed i servizi di importo superiore a tale valore non potranno subire frazionamenti artificiosi finalizzati a ricondurne l'esecuzione alla disciplina degli acquisti in economia.

3. L'importo di cui al comma 1 non può essere superato neppure con varianti, proroghe, o altre forme di integrazione o estensione contrattuale.

4. L'impresa affidataria resterà sempre obbligata ad effettuare ulteriori prestazioni alle stesse condizioni di contratto nel limite di un valore non superiore al 20% del contratto originario. In ogni caso, il valore del contratto aumentato del 20% non dovrà superare i limiti di soglia sopra stabiliti.

Articolo 5

Casi e situazioni particolari

1. Il ricorso alle spese in economia, nel limite di importo nel precedente articolo, è altresì consentito, a prescindere dalle tipologie di beni e servizi, nelle altre ipotesi previste dall'art. 125, comma 10, del Codice dei contratti.

Articolo 6

Modalità di affidamento e congruità dei prezzi

1. Per l'acquisizione di forniture e servizi, il responsabile del procedimento, dopo aver verificato la mancanza della fornitura del bene o del servizio all'interno del mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'art. 328 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, deve verificare se l'acquisizione della fornitura o del servizio possa essere soddisfatta mediante le convenzioni-quadro di Consip, di cui all'art. 26 della Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i., ovvero ricorrendo ad altre soluzioni di centralizzazione locale degli acquisti. In caso affermativo, il responsabile del procedimento valuta la convenienza della convenzione quadro e, in caso di ritenuta maggiore convenienza delle condizioni dedotte in convenzione rispetto ad altre modalità di acquisizione, formula la proposta di atto di adesione all'acquisto.

2. Qualora non ricorra una delle ipotesi indicate al comma 1, il responsabile del procedimento avvia la procedura di acquisizione in economia nel rispetto dei parametri prezzo-qualità delle medesime convenzioni quadro, laddove sussista la comparabilità tra la fornitura o servizio offerto in convenzione e la fornitura o servizio che deve essere acquisito. La comparabilità deve essere accertata in concreto, con riguardo alle caratteristiche tecniche e alle clausole contrattuali complessivamente valutate. In caso di piena fungibilità ed equivalenza tecnico-qualitativa tra fornitura o servizio offerto in convenzione e fornitura o servizio che deve essere acquisito autonomamente, va rispettato il vincolo costituito dal prezzo dedotto in convenzione. Di tale profilo deve essere data adeguata evidenza negli atti istruttori della procedura di acquisizione in economia.

3. La stipula dei contratti in violazione dei parametri prezzo-qualità delle convenzioni quadro di cui agli articoli 26 della l. 488/1999, comporta la nullità dei medesimi ed è fonte di responsabilità disciplinare e amministrativa, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 8 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135.

Articolo 7

Mercato elettronico

1. L'effettuazione degli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario attraverso il M.E.P.A. avviene mediante un confronto concorrenziale delle offerte pubblicate all'interno del mercato elettronico o delle offerte ricevute sulla base di una richiesta di offerta rivolta ai fornitori abilitati ovvero attraverso la consultazione dei cataloghi elettronici a mezzo di ordini diretti o di richieste di offerta, secondo quanto previsto dalle regole per l'accesso e l'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione.

2. Per le acquisizioni di beni e servizi presenti nei cataloghi del M.E.P.A. di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti, si procede seguendo alternativamente due modalità:

- a) ordini di acquisto diretto (oda): modalità da adottare per acquistare beni/servizi esistenti sui cataloghi M.E.P.A. con caratteristiche ed esigenze perfettamente rispondenti alle necessità dell'Amministrazione;
- b) acquisto attraverso richiesta di offerta (rdo): modalità da adottare per acquisire beni/servizi con caratteristiche tecniche e condizioni di fornitura particolari.

3. Per acquisizione di beni e servizi nei cataloghi M.E.P.A. di importo superiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti ed inferiore alla soglia comunitaria, si procede attraverso richiesta di offerta. È fatta salva la possibilità di procedere attraverso ordine di acquisto diretto nei casi in cui si renda necessario il ricorso ad operatori economici predeterminati, ivi compresi i casi di nota specialità del bene o del servizio, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato ovvero per comprovati motivi di estrema urgenza risultanti da eventi imprevedibili e non imputabili all'Amministrazione.

Articolo 8

Procedure

1. Nelle forniture e servizi in economia il responsabile del procedimento attiva l'affidamento con procedura negoziata mediante apposita determina a contrarre.

2. È richiesto l'invito di almeno 5 operatori economici scelti, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, con il criterio di rotazione, preferibilmente tra le ditte iscritte all'Albo fornitori di cui agli art. 28 e seguenti del presente regolamento. Il criterio di rotazione non si applica qualora tra gli iscritti non siano reperibili ditte in grado di svolgere le prestazioni richieste, o per altre motivate ragioni specificate dal Responsabile del procedimento.

3. Qualora non vengano utilizzati il M.E.P.A. o la procedura on-line, la lettera di invito può essere inoltrata anche via fax o con posta elettronica certificata, utilizzando la firma digitale, e le offerte, nel rispetto del principio di segretezza, dovranno essere presentate in plico chiuso, debitamente sigillato, con le sole indicazioni, sulla busta, dei dati riguardanti la ditta e la gara per cui si concorre.

4. Negli acquisti in economia è necessario fare riferimento ad un foglio patti e condizioni che stabilisca le clausole

essenziali della fornitura e/o del servizio da richiedere. Per le acquisizioni più semplici si potrà procedere prevedendo direttamente nella lettera d'invito le condizioni d'onori.

5. Nelle procedure in economia il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera d'invito. Nel caso di urgenza, adeguatamente motivata, detto termine può essere ridotto a cinque giorni.

6. Il foglio patti e condizioni e/o la lettera d'invito dovranno, comunque, contenere:

- l'oggetto della prestazione;
- le eventuali garanzie;
- le caratteristiche tecniche;
- la qualità e le modalità di esecuzione;
- il valore indicativo della prestazione;
- le modalità di pagamento;
- la dichiarazione di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle vigenti disposizioni;
- i criteri di affidamento e le modalità di presentazione dell'offerta;
- i termini assegnati per l'esecuzione del contratto;
- il termine di scadenza in caso di contratti aperti, intesi come interventi periodici in cui le obbligazioni sono pattuite con riferimento ad un determinato arco di tempo, per interventi non predeterminati nel numero, ma che si rendono necessari e vengono ordinati volta per volta nell'ambito del predetto arco temporale.

Articolo 9

Affidamento diretto

1. Per le acquisizioni di forniture ed i servizi in economia di importo inferiore al limite di cui all'art. 125, comma 11 del Codice dei contratti (ad oggi € 40.000), per le quali non si ricorra al M.E.P.A., si procede, di norma, con richiesta di preventivi ad almeno tre ditte iscritte all'albo fornitori o comunque in possesso dei requisiti richiesti.

2. Si potrà prescindere dalla richiesta di preventivi nei soli casi di:

- nota specialità ed unicità del bene o servizio da acquisire in relazione alle caratteristiche di mercato;
- indifferibile urgenza, determinati da circostanze imprevedute non imputabili alla stazione appaltante;
- importi inferiori ad € 30.000,00.

Articolo 10

Affidamento per settori merceologici particolari

1. Per le acquisizioni in economia di energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile si applica in ogni caso quanto previsto dai commi 7, 8 e 9 dell'art. 1 del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135 e s.m.i.

Articolo 11

Disposizioni speciali per i servizi tecnici

1. Per servizi tecnici si intendono:

- a) i servizi di architettura e ingegneria di cui all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, limitatamente alla progettazione, alla direzione dei lavori e alle prestazioni tecniche connesse di cui all'articolo 91 del Codice;
- b) le prestazioni di verifica dei progetti di cui all'articolo 112, commi 1 e 5, del Codice;
- c) le attività di supporto al responsabile del procedimento di cui all'articolo 10, comma 7, del Codice;
- d) le prestazioni connesse ai servizi di cui alle lettere precedenti (quali, ad esempio: prestazioni attinenti la geologia, l'agronomia, la documentazione catastale ecc.);
- e) i servizi di urbanistica e paesaggistica, di cui i all'allegato II.A, numero 12, al Codice, numero di riferimento CPC 867, con esclusione dei servizi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d);
- f) ogni altra prestazione di natura tecnica o tecnico-amministrativa diversa da quelle di cui alle lettere precedenti, non prevista da tariffe approvate con provvedimento legislativo o con provvedimento amministrativo delegato avente forza di legge, o comunque non determinabili con sufficiente approssimazione in via preventiva.

2. L'acquisizione dei servizi di studio, progettazione, direzione dei lavori ed accessori, di collaudo, di valore inferiore a 30.000 euro I.V.A. esclusa, potrà essere effettuata mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del decreto legislativo n. 163/2006.

3. Per gli importi pari o superiori a 30.000 euro ed inferiori a 100.000 euro, si procederà con le modalità di cui agli artt. 91 e 57 del decreto legislativo n. 163/2006. Per la scelta degli operatori economici si farà riferimento all'Albo Unico Regionale di cui all'art. 12 della L.R. 12/07/2011 n° 12.

Articolo 12

Stipulazione del contratto

1. I contratti per le forniture ed i servizi in economia possono essere stipulati con le modalità di cui al regolamento dei contratti in vigore.

2. Le ditte affidatarie sono tenute, ove richiesto, a presentare la cauzione definitiva nella misura prevista dall'art. 113 del Codice dei contratti e con le modalità di cui al regolamento dei contratti in vigore.

Articolo 13

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono richiesti mediante ordine scritto numerato.

2. L'ordinazione deve contenere:

- a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
- b) la quantità e il prezzo degli stessi suddivisi tra imponibile ed IVA;
- c) i riferimenti contrattuali e contabili di cui all'art. 191, comma 1, del Tuel;
- d) ogni altra indicazione ritenuta utile.

3. Il responsabile verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia in relazione alla qualità che alla quantità ed ai prezzi applicati.

4. Dopo l'accertamento della regolarità della fornitura o servizio, previa acquisizione della fattura fiscale, si può provvedere alla liquidazione sul conto dedicato dichiarato dalla ditta.

Articolo 14

Verifiche della regolare esecuzione

1. I pagamenti a fronte di ordini di acquisizione di forniture e di servizi dovranno essere disposti nei termini di legge o nei termini stabiliti dal contratto, dopo la verifica e l'attestazione di regolare effettuazione della fornitura o prestazione.

2. Nel conteggio dei termini per disporre il pagamento, di cui al precedente comma, non sono compresi ritardi attribuibili a comportamenti del creditore.

CAPO II

Lavori in economia

Articolo 15

Tipologie di lavori eseguibili in economia

1. Possono essere eseguiti in economia, in conformità alle previsioni e ai limiti di valore di cui all'art. 125 del Codice dei contratti, le lavorazioni delle categorie generali elencate al comma 6 del citato articolo. Con riferimento alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo, vengono di seguito ulteriormente specificate le tipologie di intervento:

- lett. a) manutenzione o riparazione di opere o impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzarle con le forme e le procedure previste agli articoli 55, 121, 122 del Codice dei contratti;
- lett. b) manutenzione di opere e impianti:
 - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come definiti dal d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni, di approvazione del Testo unico in materia edilizia, ed in genere ogni intervento necessario per mantenere in buono stato di conservazione e di funzionamento, adeguare, rinnovare, integrare tutti i beni ed impianti di proprietà comunale e/o in uso al Comune;
- lett. c) interventi non programmabili in materia di sicurezza:
 - interventi diretti a rimuovere situazioni di pericolo e/o a garantire condizioni di sicurezza, incolumità, igiene e/o salute pubblica;
- lett. d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infuttuoso esperimento delle procedure di gara;
- lett. e) lavori necessari per la compilazione di progetti:
 - demolizioni, rimozioni di elementi strutturali e/o di finiture e/o di parti di edifici, scavi, indagini, stratigrafie, campionature e in genere i necessari interventi diretti all'acquisizione di una migliore cognizione dello stato del bene interessato dalla progettazione, anche nel caso di varianti in corso d'opera;
 - scavi, sondaggi e indagini ambientali;

Articolo 32

Disposizioni transitorie finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

2. Con l'approvazione del presente Regolamento sono abrogati il preesistente regolamento per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture in economia ed ogni altra norma con esso incompatibile.

ALLEGATO AL REGOLAMENTO

SETTORI MERCEOLOGICI ACQUISIBILI IN ECONOMIA

FORNITURE

- Cancelleria e beni di minuto consumo;
- Vestiario, telerie, biancheria, mercerie, tendaggi;
- Articoli sanitari e dispositivi di protezione individuale ed in generale per la sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Medaglie ed oggetti simili concessi ai dipendenti collocati a riposo;
- Spese per corsi di preparazione, formazione, e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie;
- Derrate alimentari;
- Controlli sulle derrate alimentari mediante analisi di laboratorio;
- Arredi ed attrezzature per locali, stanze ed uffici;
- Attrezzature per edifici scolastici, mense e cucine comunali;
- Beni per l'igiene e la pulizia;
- Pubblicazioni in genere (libri, riviste e giornali);
- Beni per l'igiene della prima infanzia e terza età;
- Stampati vari e lavori di stampa, tipografia, litografia copie eliografiche;
- Realizzazioni a mezzo tecnologia audiovisiva, servizi fotografici e televisivi;
- Forniture di fotocopiatrici, fax, hardware e software, sistemi informatici e attrezzature informatiche, climatizzatori, televisori, registratori, radio e prodotti affini a quelli descritti;
- Biciclette e ciclomotori e relativi accessori;
- Materiale di ferramenta;
- Prodotti petroliferi, combustibili e lubrificanti;
- Beni per lo svolgimento dell'attività di autoparco e riparazione dei mezzi motorizzati comunali;
- Beni per lo svolgimento dell'attività di stamperia comunale;
- Beni per lo svolgimento dell'attività di falegnameria;
- Beni per la gestione dei magazzini comunali;
- Spese per allestimento di manifestazioni e gadget;
- Materiali e strumenti per l'elettricità e forme diverse di energia;
- Beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
- Beni mobili in genere, posti a corredo e per il funzionamento di beni immobili e degli impianti pubblici comunali;
- Attrezzature e mezzi di funzionamento, in genere, destinati allo svolgimento di attività e servizi comunali;
- Attrezzature ed apparecchiature ordinarie e speciali per sondaggi, misurazioni e ricerche;
- Beni ed apparecchiature necessari per la manutenzione di immobili ed impianti comunali;
- Beni per la manutenzione, sistemazione e completamento di: strutture socio-assistenziali - edifici scolastici - delegazioni comunali - edifici per attività culturali e teatrali - musei - cimiteri;
- Beni ed attrezzature per la manutenzione, riparazione, sistemazione e completamento di strade, piazze, aree pubbliche comunali e relativi impianti;
- Beni ed attrezzature necessari per la manutenzione, sistemazione e completamento di impianti sportivi, per la ricreazione ed il tempo libero;

SERVIZI:

- Servizi di manutenzione, riparazione e fornitura di parti di ricambio relativamente ad impianti e attrezzature comprese le attrezzature hardware e software;
- Manutenzione applicativa di procedure e applicazioni informatiche installate;
- Servizi di messa a norma, revisione, spostamenti, montaggio e smontaggio di attrezzature;

- Affilatura lame;
- Servizi di trasporto;
- Servizi finanziari, assicurativi, bancari, legali, notarili, e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
- Servizi e prestazioni riguardanti l'informatica;
- Servizi di natura intellettuale in genere;
- Servizi di collocamento e reperimento del personale;
- Servizi di mensa e ristorazione;
- Servizi riguardanti l'istruzione media, elementare, materna e degli asili nido;
- Servizi sociali e sanitari;
- Servizi culturali;
- Servizi ricreativi e sportivi;
- Servizi cimiteriali;
- Servizi di cura, pulizia e manutenzione del verde pubblico;
- Servizi relativi all'ecologia e all'ambiente;
- Servizi di autospurgo;
- Servizi di pulizia fossi e canali;
- Servizi di pulizia di banchine, cunette e scarpate;
- Spese per assicurare il servizio elettorale;
- Servizi per riparazione sartoriali;
- Servizi di pulizia, lavaggio biancheria, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti e servizi analoghi;
- Lavori di traduzione ed interpretariato;
- Servizi di studi, ricerca, indagini e rilevazioni;
- Servizi telefonici e telematici, servizi per il trasporto dati;
- Servizio di rimozione veicoli;
- Partecipazione ed organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre, servizio rinfreschi, ed altre manifestazioni culturali e scientifiche;
- Spese di custodia e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Noleggio di fotocopiatrici, attrezzature diverse ed automezzi;
- Spedizioni, imballaggio, facchinaggio e traslochi;
- Servizio di distribuzione di periodici comunali;
- Servizi di catering e di hosting;
- Spese di vigilanza.
- Servizi Tecnici

